



TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 55 /2015
IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE

Viste le note depositate per l'odierna udienza a trattazione scritta;

considerato che il creditore procedente ha provveduto al deposito del ricorso in riassunzione e del provvedimento di fissazione di udienza correttamente notificati al debitore;

rilevato che il debitore chiede preliminarmente chiede:

- 1) che venga rideterminato il valore dell'immobile alla luce della perizia in atti;
- 2) che la procedura esecutiva venga sospesa alla luce del giudizio pendente il giudizio RGV n. 1170/2019 volto all'omologa del piano del consumatore presso il
- 3) che i [REDACTED] hanno intenzione di chiedere l'applicazione dell'art. 41-bis L. 21 maggio 2021, n. 69 per la rinegoziazione del mutuo prima casa al fine di ottenere la sospensione della procedura esecutiva immobiliare per cui è causa.

Ritenuto che con riferimento al valore dell'immobile, tale rilievo risulta tardivo e comunque irritualmente proposto. Infatti l'ordinanza di vendita è suscettibile di opposizione ex art 617 nel termine perentorio di 20 giorni dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti (comunicati)

Considerato che per potersi procedere con la sospensione delle procedura esecutiva ex art 10 legge 3/2012 occorre un provvedimento del giudice titolare della procedura da sovraindebitamento che disponga in tal senso;

ritenuto che per la sospensione della procedura esecutiva immobiliare alla luce dell'art 41- bis l 21 maggio 2021 n 69, non è sufficiente la mera intenzione ma la presenza dei requisiti tassativamente previsti dalla legge;



P.Q.M.

INVITA il professionista delegato/custode a riprendere le attività di vendita così come precisato nel provvedimento di nomina.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Locri, 13/12/2021

**II GIUDICE
DELL'ESECUZIONE**

dott.ssa Martina Castaldo

